

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2014, n. 17-7284

Interventi socio-sanitari a sostegno di anziani non autosufficienti. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la somma complessiva di Euro 17.000.000,00.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

La legge regionale n. 1/2004, all'art.49 e all'art. 50, definisce l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, ove i servizi domiciliari ed economici a sostegno della domiciliarità assumono particolare rilievo per quantità e qualità.

Nel corso degli anni pregressi, sull'apposito capitolo di bilancio, UPB 19021 cap. 153212, si è provveduto ad assegnare ai Soggetti Gestori delle attività socio-assistenziali risorse regionali specificatamente destinate ad interventi integrati a sostegno del mantenimento a domicilio degli anziani non autosufficienti, risorse tuttora previste nel bilancio di previsione 2014 per un importo pari a € 12.000.000,00.

Al fine di garantire la continuità di tali interventi, anche nel corrente esercizio finanziario, si procede all'assegnazione di risorse per interventi integrati a sostegno della domiciliarità, da realizzarsi congiuntamente con i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie, attraverso una diversificazione delle risposte ai bisogni socio-sanitari degli anziani non autosufficienti, così come di seguito specificato:

- Interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegni di cura, buono famiglia,...)
- Cure Domiciliari in Lungoassistenza
- Letti di sollievo.

D'altro canto la Regione Piemonte, nell'ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei propri cittadini non autosufficienti, ha inteso favorire la permanenza presso il domicilio tramite "prestazioni domiciliari" a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico in maniera organica, ed ha approvato la L.R. n. 10 del 18.02.2010 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti" che definisce puntualmente le "prestazioni domiciliari" quali:

- a) prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
- b) prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentare il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:
 - 1) prestazioni professionali;
 - 2) prestazioni di assistenza familiare;
 - 3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
 - 4) affidamento diurno;
 - 5) telesoccorso;
 - 6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.

La L.R. n. 10 sopra citata prevede che le suddette prestazioni domiciliari vengano erogate con le seguenti modalità:

- a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
- b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;
- c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;
- d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.

Per finanziare, in modo specifico, gli interventi domiciliari per le persone non autosufficienti, previsti nella legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10, è stato istituito a partire dal 2012 il capitolo 152840 nell'U.P.B. 19021 con una dotazione per gli anni 2012-2013 di risorse regionali pari ad euro 5.000.000,00.

Nell'anno 2012, con DGR n. 22-4601 del 24 settembre 2012, sono stati stabiliti i criteri di riparto della somma complessiva di euro 17.000.000,00 (12.000.000 sul cap. 153212/2012 e 5.000.000,00 sul cap. 152840/2012), a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne rispetto al totale regionale della stessa popolazione.

Nell'anno 2013, invece, con DGR n. 45-6756 del 25 novembre 2013, i 5.000.000,00 stanziati sul cap. 152840/2013 sono stati ripartiti secondo i seguenti criteri:

- a) la somma di euro 3.500.000,00 a tutti gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per interventi a sostegno alla domiciliarità in base alla popolazione anziana ultrasettantacinquenne di ogni Soggetto Gestore rispetto al totale regionale della stessa popolazione, rilevata al 31.12.2012, tenuto conto dell'assetto territoriale degli Enti alla data dell'adozione del presente provvedimento;
- b) la somma di euro 1.500.000,00 a titolo di acconto rispetto alla differenza fra il fabbisogno stimato e quanto assegnato con il Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2013, a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali Enti capofila.

Per l'anno 2014, la l.r. 2/2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016" assegna alla Direzione Politiche Sociali, per prestazioni aggiuntive, risorse già assegnate alla Direzione Sanità, incrementando ad euro 43.908.000,00 il capitolo 15280/2014.

Con DGR n. 5-7035 del 27 gennaio 2014 "Criteri di finanziamento delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza" sono già stati quantificati e assegnati euro 29.879.570,55 agli ambiti territoriali corrispondenti alla ASL del Piemonte per garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza, sulla base degli esiti della rilevazione della spesa sostenuta dalle ASL per l'anno 2013.

In data 7 marzo 2014 si è svolto un tavolo politico tra l'Amministrazione regionale e le Associazioni rappresentanti degli enti locali (ANCI, UPP, ANPCI, Lega delle Autonomie Locali e UNCEM), avente ad oggetto la definizione dei criteri di riparto dei fondi sociali per l'anno 2014.

A seguito di tale incontro, le Associazioni hanno trasmesso con una nota in data 14 marzo u.s. le proprie determinazioni in merito alle assegnazioni, tra cui quelle oggetto del presente provvedimento, sottolineando in particolare la necessità di procedere con urgenza al riparto delle

risorse utilizzando i criteri usati nell'anno 2012, al fine di garantire la continuità dei servizi in essere.

Considerata quindi la disponibilità di bilancio per il 2014, anche alla luce delle determinazioni risultanti dalla nota del 14 marzo 2014 sopra citata, si ritiene di destinare la somma di euro 17.000.000,00, determinata da euro 12.000.000,00 sul cap. 153212/2014 e da euro 5.000.000,00 sul cap. 152840/2014, in modo da ripristinare il finanziamento storico dell'anno 2012;

considerato che le risorse di cui sopra trovano la necessaria copertura finanziaria sulla U.P.B. 19021 capitolo n. 153212/2014 e sulla U.P.B. 19021 capitolo n. 152840/2014, rispettivamente per 12.000.000,00 e 5.000.000,00, che presentano la necessaria disponibilità;

considerato che le risorse previste con la presente deliberazione saranno ripartite con successivo provvedimento dirigenziale a favore dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne di ogni Soggetto Gestore rispetto al totale regionale della stessa popolazione, rilevata in base agli ultimi dati ISTAT disponibili, tenuto conto dell'assetto territoriale degli Enti alla data dell'adozione del provvedimento;

premesso che l'art. 23 del D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) stabilisce che gli impegni di spesa, e quindi le obbligazioni che possono essere assunte, non possono in nessun caso superare i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il Programma Operativo di cui all'art. 7 della l.r. n. 7/2001;

considerata l'urgenza di adottare tale provvedimento deliberativo, per le motivazioni su espresse;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10;

visto l'art. 23 del D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità";

visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale dell'11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di ripartire a favore dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali la somma di € 17.000.000,00 per interventi a sostegno alla domiciliarità, da realizzarsi congiuntamente con i servizi domiciliari delle Aziende Sanitarie, attraverso una diversificazione delle risposte ai bisogni socio-sanitari degli anziani non autosufficienti, così come di seguito specificato:

- Interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegni di cura, buono famiglia,...)

- Cure Domiciliari in Lungoassistenza
- Letti di sollievo

- di dare atto che le risorse di cui sopra trovano la necessaria copertura finanziaria sulla U.P.B. 19021 capitolo n. 153212/2014 e sulla U.P.B. 19021 capitolo n. 152840/2014, rispettivamente per 12.000.000,00 e 5.000.000,00, che presentano la necessaria disponibilità;

- di demandare alla Direzione Regionale competente l'assunzione di tutti gli atti necessari per l'impegno ed il conseguente riparto delle risorse a favore dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, definendo le quote spettanti in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne di ogni Soggetto Gestore rispetto al totale regionale della stessa popolazione, rilevata in base agli ultimi dati ISTAT disponibili, tenuto conto dell'assetto territoriale degli Enti alla data dell'adozione del provvedimento, nei limiti delle risorse disponibili.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)